



COMUNE di CREMA

CONTRIBUTO COMUNALE DI SOLIDARIETÀ

Condizioni e Modalità di Accesso

ART. 1 - Premessa

Il Comune di Crema, in collaborazione con l'ALER Brescia Cremona Mantova, intende far proprie le linee di intervento regionali finalizzate all'erogazione di contributi di solidarietà ai sensi della Legge Regionale n. 16/2016 all'art 25 commi 2 e 3, per la finalizzazione di apposite risorse derivate dalla gestione degli alloggi ex ERP di proprietà comunale per interventi di sostegno sociale a favore di:

- A. i nuclei familiari indigenti (L.R. 16/2016 art. 23 comma 3) cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici;
- B. i nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio.

ART. 2 - Caratteristiche del contributo di solidarietà

2.1 Il presente provvedimento si occupa dei nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di indigenza e/o di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio.

A sostegno di tali nuclei familiari viene finalizzato un contributo comunale di solidarietà, integrativo rispetto alle misure regionali e di carattere temporaneo, destinato alla copertura del pagamento dei canoni di affitto e delle spese per i servizi comuni.

2.2. Devono essere valutati e confermati i seguenti elementi preliminari all'accesso al beneficio:

- la condizione di indigenza e/o di comprovata difficoltà economica che si manifesta in presenza di un disagio economico effettivo che non consente al nucleo familiare assegnatario di far fronte alle spese della locazione sociale (importo derivante dalla somma del canone sociale e delle spese per i servizi comuni a rimborso). La morosità, quando incolpevole, rappresenta un indicatore oggettivo della condizione reddituale insufficiente a soddisfare i normali bisogni di vita del nucleo familiare. La condizione di comprovata difficoltà economica, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento dei canoni e delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché delle spese reversibili addebitate agli inquilini.
- il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare deve essere verificata attraverso due elementi:
 - la variazione della situazione economica del nucleo familiare. Tale variazione si manifesta generalmente per una riduzione del reddito (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di riduzione del reddito per decesso di un componente del nucleo familiare, per separazione del coniuge, per perdita del lavoro);
 - la natura emergente della morosità, determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a euro 6.000,00. Sono da escludere le situazioni di morosità di importo complessivamente superiore.

2.3 Il contributo di solidarietà può essere riconosciuto solo in regime di condizionalità, inteso come scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di Servizio" la cui sottoscrizione tra ente proprietario e beneficiario è condizione vincolante.

ART. 3 - Entità e finalità del contributo di solidarietà

3.1 Il valore unitario del contributo di solidarietà è stabilito in un importo di norma pari ad euro 1.200,00 per singolo nucleo familiare eventualmente incrementabile fino ad un massimo di €. 2.400,00 annui.

3.2 Il contributo di solidarietà è finalizzato alla copertura parziale (fino ad un massimo dell'80%) delle morosità registrate su alloggi di proprietà comunale e di proprietà ALER Brescia Cremona Mantova al 31/12/2017 per mancato o parziale pagamento dei canoni di affitto e delle sole spese per i servizi comuni.

ART. 4 - Requisiti e condizioni per accedere al contributo di solidarietà

4.1 In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo di solidarietà, i beneficiari del contributo, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del 01/01/2018:

- essere assegnatari degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Crema e dell'ALER Brescia Cremona Mantova presenti sul territorio del Comune di Crema;
- possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
- appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi dell'art 31 della L.R. 27/2009;
- avere un importo complessivo di morosità non superiore a euro 6 000,00 alla data del 31/12/2017.

4.2 Condizione per accedere al contributo di solidarietà è la sottoscrizione del "Patto di Servizio" tra l'ente proprietario e l'assegnatario. Con la sottoscrizione il beneficiario si impegna a:

- corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto;
- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari, esclusi pertanto i pensionati), attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto;
- rateizzazione della morosità eccedente il valore del contributo.

4.3 Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto, il responsabile del procedimento può valutare ulteriori contenuti del Patto di Servizio personalizzandolo.

ART. 5 - Accesso al contributo di solidarietà

5.1 Il Comune di Crema individua un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo di solidarietà e istituisce un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ALER Brescia Cremona Mantova.

5.2 Il responsabile del procedimento individua in collaborazione con ALER Brescia Cremona Mantova i potenziali beneficiari del contributo di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nell'anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento.

5.3 I possibili beneficiari saranno invitati mediante comunicazione scritta a prestare istanza per accesso al contributo, sottoscrivendo apposita modulistica e assumendo l'impegno di adesione al Patto in caso di riconoscimento del beneficio.

5.4 Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale del sopracitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

5.5 Il responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto.

ART. 6 - Mancato rispetto degli accordi

Il mancato rispetto del Patto da parte del beneficiario, anche in relazione ad uno solo dei seguenti punti:

- corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto
- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza
- rateizzazione della morosità eccedente il valore del contributo

comporterà la revoca del contributo in oggetto e la preclusione alla possibilità di accedere a eventuali futuri contributi comunali.